



COMUNE DI CALAMONACI
(Provincia di Agrigento)
 Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. **23**
 in data: **28.07.2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE –
 SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
 INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI
 SENSI DELL' ART. 17 BIS DEL D.L. 34/2023 CONVERTITO DALLA L.
 56/2023.**

L'anno **duemilaventitre** addi **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RIGGI MARIA	P	8 - MIRABILE CARMELO	P
2 - SORTINO MARIA ROSARIA	P	9 - GRACEFFO ANDREA	P
3 - MONTALBANO VINCENZO	P	10 - GANCITANO MARIA GRAZIA	P
4 - CAMPO FILIPPO	P		
5 - RUSSO SARAH MARIA	P		
6 - SCHITONE PASQUALE	P		
7 - BAIAMONTE FLORINDA	P		

Totale presenti **10**
 Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA JESSICA ZARBO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RIGGI MARIA** assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Consiglieri **BAIAMONTE, GRACEFFO, MONTALBANO.**



COMUNE DI CALAMONACI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esame ed Approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle Ingiunzioni Fiscali e degli Accertamenti Esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

Calamonaci 25 luglio 2023

Il sottoscritto dott. Pellegrino Quartararo, n.q. di responsabile dell'area finanziaria del comune di Calamonaci, giusta Determinazione Sindacale n. 14 del 05 giugno 2023,

PROPONE

l'esame ed approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle Ingiunzioni Fiscali e degli Accertamenti Esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, indicato come **allegato (A)** alla presente proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Settore Finanziario
(Dott. P. Quartararo)





COMUNE DI CALAMONACI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Regolamento per la Definizione Agevolata delle Ingiunzioni Fiscali e degli Accertamenti Esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____)

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti della dichiarazione
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Rinuncia al contenzioso pendente
9	Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, è dovuta la sanzione e

l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 1° settembre 2023 comunica, entro il 1° ottobre 2023, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 2.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Il Comune entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.
5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune indica anche l'eventuale

diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024 ovvero nel numero massimo di 12 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024, gli interessi al tasso del 2% annuo.

3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ART. 17 BIS DEL D.L. 34/2023 CONVERTITO DALLA L. 56/2023.

Il Presidente incarica il Responsabile dell' Area Finanziaria e Contabile Dott. Pellegrino Quartararo ad esporre la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell' articolo 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla Legge 56/2023".

Il Responsabile Finanziario relaziona sull' oggetto della proposta preordinata ad approvare un Regolamento, che disciplini la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati da significativi oneri accessori.

Il Dott. Pellegrino Quartararo procede a dare lettura del testo del Regolamento, fornendo le opportune spiegazioni.

Al termine della trattazione prende la parola il Consigliere Graceffo, il quale chiede se siano state fatte delle proiezioni finanziarie in merito alla proposta.

Il Dott. Pellegrino Quartararo risponde che l' adozione del Regolamento deriva dall' adesione alla così detta Rottamazione quater, cui gli enti locali hanno avuto facoltà di aderire nella scorsa legislatura.

Il Comune di Calamonaci vanta verso i concittadini somme iscritte a ruolo per circa euro 550.000,00, di cui ci sono sanzioni e interessi.

Prende la parola il Consigliere Gancitano, il quale fa notare che la riscossione risulta quindi bassissima.

Prende la parola il Consigliere Mirabile, il quale chiede se l' adesione al Regolamento potrebbe aggravare la situazione a scapito delle casse comunali.

Il Responsabile finanziario risponde che l' adesione al Regolamento inciderà solo su sanzioni e interessi di somme già iscritte a ruolo, indi, non verrà in alcun modo danneggiata la quota capitale di somme ancora da riscuotere.

Prende la parola il consigliere Montalbano, il quale precisa che il Responsabile finanziario non può avere proiezione concreta perché alcune istanze, circa l' eventuale adesione alla procedura, saranno presentate on line in sede diversa dal Comune, indi, il Comune non ne avrà immediata cognizione.

Prende la parola il Consigliere Gancitano, il quale precisa che un' idea, tuttavia, l' amministrazione dovrebbe averla.

Il Consigliere Montalbano risponde che con il riconoscimento delle agevolazioni in favore dei cittadini, quest' ultimi dovrebbero essere invogliati a pagare, con un beneficio per le casse comunali.

Prende la parola il Consigliere Gancitano, il quale evidenzia che le proiezioni non sono comunque rosce.

Prende la parola il Responsabile finanziario, il quale precisa che la riscossione agevolata avrà un riflesso solo sul risultato di amministrazione. Infatti il Governo impone di istituire un Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), per porre un limite alla capacità di spesa, che è legata alla capacità di riscossione.

Quindi si precisa che nel Bilancio verrà inserita una voce relativa al FCDE, pari all' 80% di 550.000,00, facendo una media ponderata della capacità di riscossione comunale, sottoposta al parere del revisore dei conti.

Si aggiunge, altresì, che il Regolamento riguarda l' aspetto normativo e non finanziario.

Prende la parola il Consigliere Mirabile, il quale si rivolge alla parte politica, evidenziando che ad oggi la proposta di tale Regolamento risulta l'unica manovra per aumentare la mancata riscossione dei tributi.

Prende la parola il Consigliere Schittone, il quale precisa che l'approvazione del Regolamento costituisce uno strumento per agevolare i cittadini.

Prende la parola il Consigliere Graceffo, il quale chiede cosa sia stato fatto negli anni precedenti per aumentare la riscossione tributi, evidenziando che con l'approvazione del Regolamento in esame si invita a non pagare, a scapito di chi paga regolarmente le tasse.

Prende la parola il Consigliere Schittone, il quale precisa che l'adesione alla Rottamazione quater è stata volontà condivisa dalla precedente amministrazione, quindi non si comprende la presente ostilità.

Prende la parola il Consigliere Graceffo, il quale sottolinea che non si tiene conto dell'impatto del Regolamento su chi paga regolarmente i tributi.

Prende la parola il Consigliere Mirabile, il quale lamenta di dovere approvare siffatto punto all'ultimo giorno, senza tempo di verificare.

Prende la parola il Responsabile finanziario, il quale evidenzia che l'urgenza di approvazione del Regolamento deriva dalla scadenza imposta del 29 luglio, in ogni caso l'approvazione in urgenza non sta comportando alcun pregiudizio per l'Ente.

Prende la parola il Consigliere Mirabile, il quale pone in essere una dichiarazione di voto, di cui dà lettura integrale, che viene qui allegata.

Non essendoci altri interventi, nessuno chiedendo la parola,

IL PRESIDENTE

mette ai voti la proposta mediante alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli (Riggi, Sortino, Montalbano, Campo, Russo, Schittone, Baiamonte)

Con 3 voti contrari (Mirabile, Graceffo, Gancitano)

Con 0 astenuti

Espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'articolo 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla Legge 56/2023";

Non essendoci altri interventi, nessuno chiedendo la parola

IL PRESIDENTE

dichiara sciolta la seduta alle ore 18:43.

DICHIARAZIONE DI VOTO – punto 2 del c.c. del 28/07/2023

I sottoscritti Andrea Graceffo, Maria Grazia Gancitano, Carmelo Mirabile consiglieri del gruppo “Ricominciare per il Futuro” in riferimento al secondo punto all’ordine del giorno recante oggetto “**Regolamento per la definizione agevolata del Ingiunzioni Fiscali e degli Accertamenti Esecutivi ai sensi dell’art. 17bis D.L. 34/2023 convertito dalla L. 56/2023**”, della seduta consiliare del 28/07/2023.

Dichiarano il voto contrario con le seguenti motivazioni:

- **Considerato** che, dall’analisi degli ultimi bilanci, la capacità di riscossione dei tributi si attesta a livelli molto bassi;
- **Considerato** che le politiche attuate da parte di codesta amministrazione comunale fino ad oggi non hanno provato sensibilizzare il regolare pagamento dei tributi da parte dei cittadini attraverso misure idonee e specifiche previste dalla legge;
- **Considerato** che la proposta di deliberazione in oggetto altro non fa che alimentare il suddetto atteggiamento poiché è previsto il pagamento della sola quota capitale e somme maturate a titolo di spese per procedure esecutive e di notificazione mentre vengono esclusi le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo.
- **Considerato** che non è stata fornita a codesto consesso pubblico nessun dato circa la proiezione di riscossione che si presume si possa ottenere con l’applicazione del regolamento oggetto del punto o.d.g. di cui sopra;

Per quanto sopra espresso e specificato, manifestano l’intenzione di voto contrario in quanto si ritiene che un regolamento di agevolazione fiscale debba essere strumento di *estrema ratio* da utilizzare solo alla fine di un percorso di sensibilizzazione culturale verso il pagamento dei tributi.

Le bassissime percentuali di riscossione delle entrate di natura tributaria testimoniano un’inefficienza di codesta amministrazione nell’attivare politiche e misure (un esempio su tutti l’istituzione del misura del baratto amministrativo) che agevolano il pagamento delle stesse.

Il regolamento proposto, alla luce dell’attuale contesto politico-sociale, altro non fa che alimentare la cultura a non pagare i tributi creando forte nocumento alle casse comunali. Inoltre, riteniamo come ulteriore

aggravio l'eventuale impatto che tale strumento possa avere sulla sparuta minoranza di chi ancora paga in maniera puntuale i tributi.

Ritengono, altresì, che sia prioritario l'adozione di misure idonee ed efficaci che mirino ad innescare circoli virtuosi attraverso strumenti quali procedure di sgravi, incentivi e agevolazioni che sono già attualmente previsti dalle norme di legge.

Il gruppo consiliare "Ricominciare per il Futuro" crede fermamente in un ruolo proattivo dell'amministrazione pubblica che attraverso le procedure agevolative già accennate, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, e, soprattutto, nel principio "solidaristico" che incoraggi l'affermarsi di una cittadinanza attiva e che partecipi della vita della propria comunità per una più efficace e condivisa gestione della cosa pubblica.

Calamonaci li

I CONSIGLIERI COMUNALI

Giuseppe Antuna
Carlo M. Vela
Mario Giuseppe Antonello

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to RIGGI MARIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SORTINO MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA JESSICA ZARBO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA JESSICA ZARBO

[Handwritten signature of Dott.ssa Jessica Zarbo]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo pretorio per **15 giorni** consecutivi dal _____ al _____
(art. 11 L.R. 44/91)

Li _____

IL MESSO COMUNALE
PARANUNZIO ANTONINO

- Divenuto esecutivo il _____ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- Atto di immediata esecuzione (Art. 12/16 L.R. 44/91);

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA JESSICA ZARBO
